



# Promemoria

## Riduzione dei termini nella procedura di aggiudicazione

Edizione: 30 luglio 2012

Stato: 1° maggio 2014

**La riduzione dei termini serve ad accelerare la procedura ed è possibile farvi ricorso solo in casi limitati, ovvero se è stata indicata in un precedente bando di prestazioni ricorrenti, in relazione a un annuncio anticipato del bando o in casi particolarmente urgenti (art. 19a OAPub).**

### Situazione iniziale

L'articolo 19 OAPub prevede per la procedura di aggiudicazione un termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte e di 25 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione nella procedura selettiva. Questi termini possono senz'altro essere prorogati in caso di acquisti complessi od offerte onerose. Al contrario, per la riduzione dei termini minimi occorre osservare le condizioni di cui all'articolo 19a OAPub.

### Prestazioni ricorrenti (art. 19a cpv. 1 OAPub)

Una riduzione del termine di presentazione delle offerte fino a un minimo di 24 giorni è possibile se in un precedente bando di prestazioni ricorrenti era stata indicata una riduzione dei termini per i bandi successivi.

Per prestazione ricorrente si intende, ad esempio, il bando per beni standard che vengono ripetutamente acquistati in forma analoga.

Non esiste alcuna disposizione legale riguardo al lasso di tempo che deve intercorrere tra il primo bando (con indicazione della riduzione del termine) e il secondo (con il termine ridotto). Tuttavia, affinché l'offerente sia sufficientemente informato in merito alla presentazione dell'offerta e la riduzione del termine sia giustificabile, questo lasso di tempo non dovrebbe essere eccessivamente esteso.

### Annuncio anticipato (art. 19a cpv. 2 OAPub)

Una riduzione del termine di presentazione delle offerte fino a 24 giorni è ammissibile se il servizio d'acquisto ha previamente pubblicato su [www.simap.ch](http://www.simap.ch) un annuncio che anticipava l'acquisto.

Tale annuncio anticipato deve contenere le esigenze minime ai sensi dell'allegato 5a ed essere stato pubblicato almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima del bando concreto.

Il termine può essere ridotto eccezionalmente a 10 giorni se l'acquisto è urgente e una riduzione del termine da parte dell'offerente sia ragionevolmente esigibile.

#### • *Indicazioni minime*

Tra le indicazioni minime rientrano: l'oggetto dell'acquisto, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, gli indirizzi presso i quali può essere richiesta la documentazione di aggiudicazione e un servizio di contatto per eventuali domande. Gli offerenti devono inoltre essere sollecitati a comunicare il loro interesse all'acquisto.

Se già al momento dell'annuncio anticipato vengono fissate altre indicazioni, si raccomanda di diffonderle nel preannuncio (annuncio anticipato). L'allegato 5a numero 6 OAPub stabilisce che devono essere rese note possibilmente numerose altre indicazioni (ai sensi dell'allegato 4 OAPub), sempreché siano disponibili al momento del preannuncio. Quante più indicazioni vengono comunicate all'offerente, tanto più alta è la probabilità che venga giustificata una riduzione del termine.

- *Il bando può discostarsi dal preannuncio?*  
In quale misura nell'ambito di un bando di concorso un servizio d'acquisto può discostarsi a posteriori dal contenuto del preannuncio pubblicato?

La riduzione del termine è giustificata dal fatto che, sulla base del preannuncio, l'offerente ha già potuto prepararsi al bando di concorso. Se quest'ultimo si discosta sostanzialmente dall'annuncio anticipato, i lavori preliminari per la presentazione dell'offerta divengono superflui. Occorre quindi verificare se una riduzione del termine è ancora giustificabile e ragionevole per l'offerente.

Si raccomanda di non modificare il contenuto pubblicato nell'annuncio anticipato. In caso di dubbi al momento del preannuncio, il servizio d'acquisto dovrebbe limitarne il contenuto alle esigenze minime.

#### **Urgenza (art. 19a cpv. 3 OAPub)**

È possibile ridurre il termine fino a un minimo di 10 giorni se un acquisto urgente non può essere eseguito senza la riduzione del termine. Non è invece determinante il fatto che l'urgenza sia imputabile al servizio d'acquisto.

- *Urgenza a seguito di pericolo non incombente*

Occorre distinguere tra l'urgenza di cui all'articolo 19a capoverso 3 OAPub e l'urgenza che autorizza l'aggiudicazione mediante trattativa privata in virtù dell'articolo 13 capoverso 1 lettera d OAPub. Una riduzione del termine secondo l'articolo 19a capoverso 3 OAPub si applica in caso di pericolo non incombente. Per contro, l'aggiudicazione mediante trattativa privata può essere applicata in caso di pericolo incombente.

- *Riduzione del termine anziché aggiudicazione mediante trattativa privata*

Una riduzione del termine nella procedura libera o selettiva limita in misura minore l'accesso al mercato rispetto all'aggiudicazione mediante trattativa privata per motivi di urgenza secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera d OAPub. Tuttavia una procedura mediante trattativa privata per motivi di urgenza è am-

messa soltanto se a causa dell'evento imprevedibile non può essere eseguita una procedura libera o selettiva con riduzione del termine. Il servizio d'acquisto dovrebbe quindi sempre verificare la possibilità di svolgere una procedura libera o selettiva con termine ridotto anziché una procedura mediante trattativa privata.

#### **Moderazione nella riduzione dei termini**

Il servizio d'acquisto deve verificare se può esigere dall'offerente la presentazione dell'offerta entro un termine ridotto. Una riduzione eccessiva dei termini influisce negativamente sulla qualità dell'offerta. È quindi opportuno che il servizio d'acquisto agisca con moderazione. Il termine non deve necessariamente essere ridotto al minimo.

La riduzione effettiva del termine deve essere fissata in base al singolo caso, tenendo conto della tipologia e della complessità dell'acquisto. Il termine deve essere sufficientemente lungo da permettere agli offerenti di presentare in modo accurato le offerte.

#### **Particolarità**

L'offerente non dispone di alcun diritto di riduzione dei termini, anche se le condizioni sono adempite. Il servizio d'acquisto può comunque decidere di non accordare alcuna riduzione dei termini anche in presenza di tutte le condizioni.

#### **Ulteriori informazioni**

Segreteria della Conferenza degli acquisti della Confederazione  
Tel. 058 465 50 10  
bkb@bbl.admin.ch